

TI_GERICHTE 12.1997.54 vom 28. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.54

FR: TI_GERICHTE 12.1997.54 du 28 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.54 del 28 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

E. 2

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano.

E. 2.1

A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l'esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell'ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L'alta Corte ha quindi concluso che l'azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa

Camera (IICCA

E. 2.2

La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell'ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi , in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetriebs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz'altro importare al debitore d'imposta (in casu: la fallita), dall'altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all'art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attinatorio) poteva comunque ancora contestare l'esistenza, l'ammontare ed il rango del credito insinuato dall'ente pubblico, ritenuto che spettava a quest'ultimo -in base ai principi che regolano l'onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter , Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l'applicazione dell'art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA

E. 5

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede all'ente pubblico, pressoché totalmente vincente e non rappresentato da un avvocato, viene riconosciuta

un'equa indennità per compensare il
(Rep . 1990

solo dispendio di tempo
p. 210; IICCA

E. 10

maggio 1994 in re R./C.). Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. §

L'elenco oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. _____ RFD di _____ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della _____ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d'imposta insinuati dallo Stato del Cantone Ticino vengono ridotti a fr. 7'850.25 per il 1991 e a fr. 7'850.25 per il 1992, mentre il credito d'imposta per l'anno 1993 viene stralciato. 2. La tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall'attrice rimane a suo carico per 1/4, mentre i restanti 3/4 sono a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 280.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 300.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di indennità. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.